

FAQ

CHIARIMENTI IN MERITO ALL'ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE ALL'INTERNO DEL SISTEMA DI ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE E IN MERITO AI SERVIZI LORO EROGABILI, ALLA LUCE DI QUANTO DISPOSTO DAL D.L. 130/2020

1- Alla luce del dl n.130 del 21 ottobre 2020, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare (...) possono essere accolti i richiedenti protezione internazionale all'interno del sistema di accoglienza e integrazione? Quali spese possono essere rendicontate a supporto degli stessi?

Ai sensi del comma 2-bis dell'art. 1-sexies del D.L. 416/1989, come modificato dal D.L. 130/2020, sono stati distinti due livelli di servizi da erogare all'interno del sistema di accoglienza e protezione: un primo livello, destinato ai richiedenti protezione internazionale che beneficiano di accoglienza materiale, assistenza sanitaria, assistenza sociale e psicologica, mediazione linguistico - culturale, somministrazione di corsi di lingua italiana e servizi di orientamento legale e al territorio. Un secondo livello di servizi, al quale accedono le altre categorie di beneficiari, diversi dai richiedenti protezione internazionale, finalizzato all'integrazione e dunque all'orientamento al lavoro e alla formazione professionale.

Il dl 130/2020 pertanto riammette nel Sistema di accoglienza e integrazione la categoria di richiedenti protezione internazionale. Per tale categoria, in ogni caso, non potranno essere impegnate le voci di budget di cui alla lettera I e le voci di budget ascrivibili alle micro voci D9-D15 Ord. e minori e D8- D14 DM/DS del budget, che saranno in uso a partire dal mese di gennaio 2021 per i progetti in prosecuzione, previste dal progetto: orientamento al lavoro e la formazione professionale (così come già indicato nella circolare del Ministero dell'Interno n.9934 del 22 maggio del 2020 in merito all'art 16 del dl 34/2020). In riferimento a quanto sopra detto, si precisa che non rientrano in tale categoria le microvoci D12 (per i progetti ordinari e msna) e D11 (per i progetti DM/DS) in quanto relative alle spese per l'assistenza (ex: tessere telefoniche per beneficiari, fototessere) e quindi, come tali, ascrivibili anche ai richiedenti asilo.